

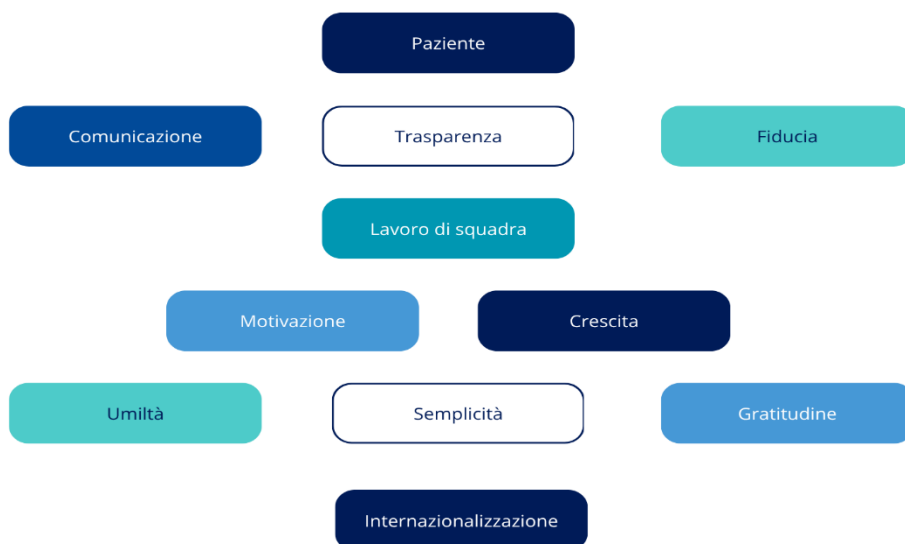


CODICE ETICO DI CONDOTTA

*Approvato con determina dell'Amministratore Unico
in data 20/02/2020*



Valori Baviera





I. INTRODUZIONE.....	5
Articolo 1. Scopo	5
Articolo 2. Impegni	5
Articolo 3. Ambito di applicazione	6
Articolo 4. Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e Organismo di Vigilanza.....	6
II. VALORI DI GRUPPO.....	6
Articolo 5. Valori del Gruppo e principi del Codice.....	6
III. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA PROFESSIONALE.....	8
Articolo 6. Applicazione della legalità	8
Articolo 7. Impegno per i diritti umani e del lavoro	8
Articolo 8. Condotta di integrità professionale	8
Articolo 9. Protezione dell'ambiente.....	8
IV. I PROFESSIONISTI DEL GRUPPO	9
Articolo 10. Principio di non discriminazione e pari opportunità	9
Articolo 11. Diritto alla privacy	9
Articolo 12. Salute e sicurezza sul lavoro.....	9
Articolo 13. Selezione e valutazione.....	10
Articolo 14. Formazione	10
Articolo 15. Regali e omaggi	10
Articolo 16. Conflitti di interesse	11
Articolo 17. Opportunità commerciali.....	12
Articolo 18. Risorse e mezzi per lo sviluppo dell'attività professionale.....	13
Articolo 19. Informazioni riservate e confidenziali	14
Articolo 20. Informazioni privilegiate	14
Articolo 21. Attività esterne	15
V. ELABORAZIONE DEI DATI.....	15



Articolo 22. Codici di accesso.....	15
Articolo 23. Attrezzature informatiche.....	15
Articolo 24. Utilizzo della posta elettronica	16
Articolo 25. Accesso a Internet	17
Articolo 26. Proprietà intellettuale	18
Articolo 27. Usi vietati del computer.....	18
Articolo 28. Incidenti.....	20
Articolo 29. Uso di computer portatili.....	20
VI. L'AMBIENTE DI GRUPPO	20
Articolo 30. Pazienti.....	20
Articolo 31. Fornitori e prestatori	20
Articolo 32. Rapporti con i pazienti e i fornitori	21
Articolo 33. Concorrenti	21
Articolo 34. Società.....	21
Articolo 35. Azionisti della capogruppo	22
VII. DISPOSIZIONI VARIE.....	23
Articolo 36. Immagine e reputazione aziendale	23
Articolo 37. Comunicazione, diffusione e valutazione	23
Articolo 38. Garantire il rispetto del Codice di condotta	23
Articolo 39. Regime disciplinare	24
Articolo 40. Segnalazioni e tutela del segnalante (Whistleblowing).....	24
Articolo 41. Sistema disciplinare.....	24
Articolo 42. Aggiornamento	25
Articolo 43. Accettazione	25
Articolo 44. Approvazione Codice Etico	25



I. INTRODUZIONE

Articolo 1. Scopo

Il **Gruppo Baviera**, di cui Clinica Baviera Italia S.r.l. è parte integrante, è una multinazionale con forte presenza in Europa. La società spagnola, Clinica Baviera SA, fu fondata a Valencia nel 1992 dai fratelli Julio e Eduardo Baviera, nel 1997 la società viene quotata nella Borsa di Madrid e inizia ad espandere la propria attività aprendo nuove cliniche in tutta la Spagna replicando lo stesso modello organizzativo a ciascuna di esse.

Nel 2008 viene avviato un processo di espansione internazionale verso Germania, Austria e Italia. Ad oggi con oltre 100 cliniche, il Gruppo Baviera (il "**Gruppo**") è uno dei Centri di riferimento in Europa per la correzione dei difetti visivi.

Clinica Baviera Italia S.r.l (la "**Società**"), controllata al 100% da Clinica Baviera SA, è presente oggi in Italia con 12 cliniche oculistiche distribuite in 10 diverse città: Bologna, Imola, Milano, Monza, Novara, Roma, Torino, Treviso, Varese e Venezia. In cinque di esse vengono eseguiti trattamenti chirurgici in regime Ambulatoriale o di Day Surgery. Nelle altre vengono eseguite unicamente visite specialistiche oculistiche ed esami diagnostici.

Il presente Codice etico o di condotta ("il **Codice**") di Clinica Baviera Italia Srl, ha lo scopo di sviluppare e formalizzare la visione e i valori del Gruppo e di fungere da guida per le azioni dei suoi professionisti in un ambiente globale, complesso e in continua evoluzione.

Inoltre, il Codice è approvato nel quadro delle raccomandazioni di buona *governance* generalmente riconosciute nei mercati nazionali e internazionali e dei principi di responsabilità sociale accettati dalla Società, costituendo un riferimento fondamentale per il suo monitoraggio da parte del Gruppo.

Il Codice riflette l'impegno del Gruppo nei confronti dei principi dell'etica degli affari e della trasparenza in tutte le aree di attività, stabilendo un insieme di principi e linee guida di condotta volti a garantire un comportamento etico e responsabile nell'ambito della legalità di tutti i professionisti della Società nello svolgimento delle loro attività.

Il Codice è stato sviluppato per fornire una comprensione di base degli standard di condotta etica. L'obiettivo è anche quello di chiarire questi standard, fornendo consigli pratici su come rispettarli.

Articolo 2. Impegni

Il Gruppo si impegna a:

- Trattare tutte le persone con rispetto e dignità.



- Rispettare la privacy dei propri professionisti e pazienti.
- Promuovere un ambiente in cui i dipendenti possano raggiungere un equilibrio personale e professionale.
- Garantire un ambiente di lavoro privo di discriminazioni, molestie, abuso di sostanze e insicurezza.

Articolo 3. Ambito di applicazione

Il Codice è vincolante per tutti i dipendenti del Gruppo, indipendentemente dal loro livello gerarchico e dalla loro collocazione geografica o funzionale. Ai fini del Codice, sono considerati professionisti della Società, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i rappresentanti, nonché gli altri soggetti la cui attività è espressamente soggetta al presente Codice.

Articolo 4. Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e Organismo di Vigilanza

Il presente Codice costituisce parte integrante del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito "**Modello**") adottato dalla Società.

I principali contenuti del Decreto, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio dai soggetti indicati all'art. 5, sono illustrati nella Parte Generale del Modello, alla quale integralmente si rinvia.

All'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche "OdV") competono i compiti di promuovere la conoscenza del Codice e del Modello, verificarne con continuità l'effettiva attuazione e valutarne le necessità di aggiornamento.

Ogni comportamento contrario alle prescrizioni contenute nel Codice o nel Modello deve essere segnalato all'OdV e sarà perseguito secondo quanto previsto dal sistema disciplinare.

II. VALORI DI GRUPPO

Articolo 5. Valori del gruppo e principi del Codice.

È sostenuta da cinque valori che rappresentano un forte impegno dell'azienda:

a) **ETICA E RESPONSABILITÀ D'IMPRESA**: Il Gruppo si impegna a rispettare le raccomandazioni di buona *governance* generalmente riconosciute nei mercati nazionali e internazionali, i principi di etica aziendale e di trasparenza in tutte le sue aree di attività.

Il Gruppo persegue l'interesse sociale, inteso come l'interesse comune, orientato alla realizzazione dell'oggetto sociale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Sistema di



Corporate Governance. Quanto sopra non deve precludere la considerazione degli altri interessi legittimi, pubblici o privati, coinvolti nello sviluppo di qualsiasi attività commerciale.

b) **RISULTATI ECONOMICI:** l'impegno del Gruppo a raggiungere gli obiettivi di crescita e di redditività stabiliti nel Piano Strategico è il modo per garantire il successo del progetto imprenditoriale e per soddisfare le richieste e le aspettative di tutti i gruppi coinvolti nel presente e nel futuro del Gruppo; e questo nell'ambito di un Gruppo diversificato, organizzato intorno alla capogruppo e alle diverse società capofila soggette a linee guida comuni di Gruppo, nell'interesse della Società e di tutti coloro che la compongono.

c) **SENSO DI APPARTENENZA E FIDUCIA:** il Gruppo si adopera per stabilire legami solidi e duraturi, creando così un senso di appartenenza a un'azienda e a filiali eccellenti, di cui si sentono parte integrante e nel cui progetto si sentono coinvolti. Attraverso un dialogo permanente, il Gruppo vuole essere un'azienda capace di generare fiducia tra tutti coloro che partecipano e interagiscono con esso.

d) **SICUREZZA E AFFIDABILITÀ:** il Gruppo lavora per fornire un servizio migliore nelle attività che costituiscono il suo scopo e per svolgere tali attività in un ambiente sicuro e affidabile.

e) **ORIENTAMENTO AL PAZIENTE:** il Gruppo si impegna a comprendere le esigenze e le aspettative dei propri pazienti, cercando di migliorarne continuamente la soddisfazione e la fedeltà. L'obiettivo del Gruppo è quello di offrire la migliore qualità di servizio nel rispetto degli obblighi normativi.

I principi del Gruppo sono i seguenti:

a) **PRINCIPIO DEL RISPETTO E DELLA DIGNITÀ:** tutte le persone vengono trattate con rispetto e dignità, valorizzando le differenze culturali e individuali e riconoscendo i loro diritti di professionisti.

b) **PRINCIPIO DELLA PRIVACY:** la Società si impegna a rispettare e proteggere la privacy delle informazioni personali dei propri professionisti e pazienti, indipendentemente dal formato o dal supporto in cui sono conservate, e ad adottare le misure appropriate per proteggere tali informazioni personali da uso improprio, accesso non autorizzato, modifica, divulgazione o distruzione.

c) **PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA:** il Gruppo è un'organizzazione che rispetta i principi di uguaglianza e si impegna a garantire che il suo ambiente di lavoro sia libero da qualsiasi forma di discriminazione. Pertanto, il Gruppo assume e forma le persone indipendentemente dalle loro caratteristiche specifiche quali razza, religione, età, sesso, opinione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale o stato civile.

d) **PRINCIPIO CONTRO LE MOLESTIE:** il Gruppo non tollera alcuna forma di molestia nei confronti dei propri dipendenti da parte di chiunque. Le pratiche di molestie di natura discriminatoria sono dirette contro individui sulla base di razza, religione, opinione, età, sesso, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale o stato civile.



III. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA PROFESSIONALE

Articolo 6. Applicazione della legalità

Il Gruppo rispetta tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

I professionisti del Gruppo devono rispettare rigorosamente le leggi in vigore nel luogo in cui svolgono le loro attività, in conformità con lo spirito e lo scopo delle normative. Il Gruppo si impegna a fornire ai propri professionisti i mezzi necessari per essere a conoscenza delle disposizioni rilevanti in ciascuno dei loro settori e che sono direttamente applicabili a loro. Allo stesso modo, essi rispetteranno pienamente gli impegni e gli obblighi assunti dal Gruppo nei rapporti contrattuali con i terzi, nonché gli usi e le buone pratiche dei Paesi in cui svolgono le loro attività.

Articolo 7. Impegno per i diritti umani e del lavoro

Il Gruppo è impegnato e vincolato ai diritti umani e del lavoro riconosciuti dalle leggi nazionali e internazionali e ai principi su cui si basa il Global Compact delle Nazioni Unite. In particolare, il Gruppo esprime il suo totale rifiuto del lavoro minorile, del lavoro forzato o obbligatorio e dell'impiego illegale di lavoratori.

Articolo 8. Condotta di integrità professionale

1. I criteri che guidano la condotta dei professionisti del Gruppo sono la professionalità e l'integrità.

a) La professionalità consiste nell'agire con diligenza, responsabilità, efficienza e attenzione all'eccellenza, alla qualità e all'innovazione.

b) L'integrità consiste nell'agire con lealtà, onestà, buona fede, obiettività e in linea con gli interessi del Gruppo.

2. È obbligo di tutti i professionisti del Gruppo Baviera informare il superiore diretto o l'Organismo di Vigilanza dell'avvio, dello svolgimento e dell'esito di qualsiasi procedimento giudiziario penale o amministrativo di natura sanzionatoria in cui un professionista sia parte accusata, imputata o accusabile e che possa riguardarlo nell'esercizio delle sue funzioni di professionista del Gruppo.

Articolo 9. Protezione dell'ambiente

Il Gruppo svolge le proprie attività nel rispetto dell'ambiente, rispettando o superando gli standard stabiliti dalle normative ambientali applicabili e minimizzando l'impatto delle proprie attività sull'ambiente.

Le linee guida comportamentali del Gruppo includono la minimizzazione dei rifiuti e dell'inquinamento, la conservazione delle risorse naturali, la promozione del risparmio energetico, lo sviluppo di azioni per mitigare il cambiamento climatico, nonché la conduzione e la sponsorizzazione di progetti di ricerca e sviluppo che promuovono la protezione dell'ambiente.



IV. I PROFESSIONISTI DEL GRUPPO

Articolo 10. Principio di non discriminazione e pari opportunità

Il Gruppo promuove un ambiente di lavoro fondato sui principi di non discriminazione, pari opportunità ed equità retributiva, nel rispetto della normativa vigente e della Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza salariale. Ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, basata su genere, età, origine, nazionalità, orientamento sessuale, convinzioni personali, religione, condizioni fisiche o sociali, è vietata.

La Società assicura parità di trattamento nell'accesso al lavoro, nella formazione, nella crescita professionale e nelle condizioni di impiego, garantendo che le politiche retributive si basino su criteri oggettivi, verificabili e coerenti con le mansioni e le responsabilità assegnate. I processi di selezione, valutazione e sviluppo sono improntati a trasparenza, imparzialità e rispetto della dignità di ogni persona.

Sono vietati comportamenti quali violenza, molestie fisiche, sessuali, psicologiche o morali, abusi di autorità e qualsiasi condotta idonea a creare un ambiente intimidatorio o offensivo. La Società adotta, ove necessario, misure specifiche per prevenire e contrastare le molestie, incluse quelle fondate sul genere. Tutti i professionisti sono tenuti a contribuire alla creazione di un ambiente inclusivo, rispettoso e sicuro, segnalando eventuali comportamenti non conformi ai principi sopra indicati attraverso i canali previsti.

Articolo 11. Diritto alla privacy

Il Gruppo rispetta il diritto alla privacy dei suoi professionisti, in tutte le sue manifestazioni, in particolare per quanto riguarda i dati personali, medici e finanziari.

I professionisti del Gruppo si impegnano a fare un uso responsabile dei mezzi di comunicazione, dei sistemi informatici e, in generale, di qualsiasi altro mezzo messo a loro disposizione dal Gruppo, nel rispetto delle politiche e dei criteri stabiliti a tal fine.

Il Gruppo si impegna a non divulgare i dati personali dei propri professionisti se non con il consenso degli interessati e salvo i casi di obbligo di legge o in ottemperanza a provvedimenti giudiziari o amministrativi. In nessun caso i dati personali dei professionisti possono essere trattati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge o dal contratto.

I professionisti del Gruppo che, in ragione della loro attività, hanno accesso ai dati personali di altri professionisti del Gruppo si impegnano per iscritto a mantenere tali dati riservati.

Articolo 12. Salute e sicurezza sul lavoro

Il Gruppo promuoverà un programma di salute e sicurezza sul lavoro e adotterà le misure preventive stabilite a questo proposito dalla legislazione in vigore e da qualsiasi altra che possa essere stabilita in futuro.

I dipendenti del Gruppo devono prestare particolare attenzione agli standard di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi professionali.



Il Gruppo deve promuovere l'attuazione dei propri standard e programmi di sicurezza e salute sul lavoro da parte degli appaltatori con cui opera.

Articolo 13. Selezione e valutazione

Il Gruppo manterrà il programma di selezione più rigoroso e obiettivo, basato esclusivamente sui meriti accademici, personali e professionali dei candidati e sulle esigenze del Gruppo.

Il Gruppo valuterà i propri professionisti in modo rigoroso e obiettivo, tenendo conto delle loro prestazioni professionali individuali e collettive.

I professionisti del Gruppo devono essere coinvolti nella definizione degli obiettivi e devono essere a conoscenza delle valutazioni effettuate su di essi.

Articolo 14. Formazione

Il Gruppo promuove la formazione dei propri dipendenti. I programmi di formazione devono favorire le pari opportunità e lo sviluppo della carriera e devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Gruppo. I dipendenti del Gruppo si impegnano ad aggiornare continuamente le proprie competenze tecniche e gestionali e a usufruire dei programmi di formazione del Gruppo.

Articolo 15. Regali e omaggi

I professionisti del Gruppo non possono fare o accettare regali o doni nel corso della loro attività professionale. In via eccezionale, l'elargizione e l'accettazione di doni e regali sono consentite quando sono presenti contemporaneamente le seguenti circostanze:

- a) hanno un valore economico trascurabile o simbolico, cioè non superano il limite economico di CENTO E CINQUANTA (150) EURO;
- b) sono cortesie abituali o cortesie commerciali; e
- c) non siano vietati dalla legge o da pratiche commerciali generalmente accettate.

I Professionisti del Gruppo non possono, direttamente o tramite un intermediario, offrire o concedere o sollecitare o accettare benefici o vantaggi ingiustificati volti a ottenere un vantaggio per il Gruppo, per se stessi o per un terzo. In particolare, non possono dare o ricevere alcuna forma di tangente da qualsiasi altra parte coinvolta, come funzionari pubblici italiani o stranieri, personale di altre aziende, partiti politici, pazienti, clienti, clienti, fornitori, e azionisti. Gli atti di corruzione, espressamente vietati, comprendono l'offerta o la promessa diretta o indiretta di qualsiasi tipo di vantaggio improprio, qualsiasi strumento di occultamento, nonché il traffico di influenze.

Non è consentito ricevere denaro a titolo personale da pazienti o fornitori, anche sotto forma di prestito o anticipo, a prescindere dai prestiti o dai crediti concessi ai professionisti del Gruppo da



istituzioni finanziarie che sono clienti o fornitori del Gruppo e che non sono coinvolte nelle attività di cui sopra.

I Professionisti del Gruppo non possono accettare forme di ospitalità che influiscano, o possano influire, o possano essere interpretati come un'influenza sul processo decisionale.

In caso di dubbi su ciò che è accettabile, l'offerta deve essere rifiutata o, se del caso, deve essere consultato prima il superiore diretto o l'Organismo di Vigilanza.

Articolo 16. Conflitti di interesse

1. Si considerano in conflitto di interessi le situazioni in cui l'interesse personale del professionista e l'interesse della Società sono in conflitto, direttamente o indirettamente. L'interesse personale del professionista sussiste quando la questione riguarda lui o una persona a lui legata.

2. Sono considerate persone associate al professionista le seguenti:

a) Il coniuge del professionista o la persona con un rapporto affettivo analogo.

b) Ascendenti, discendenti e fratelli del professionista o del coniuge del professionista (o di una persona con un rapporto affettivo simile).

c) i coniugi degli ascendenti, i discendenti e i fratelli del professionista.

d) entità in cui il professionista detiene direttamente o indirettamente, anche tramite un intermediario, una partecipazione che conferisce un'influenza significativa, o ricopre una posizione nell'organo di amministrazione o nell'alta direzione di tali entità o della loro società madre. A tal fine, si presume che conferisca un'influenza notevole qualsiasi partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto o in virtù della quale sia stato possibile ottenere, di diritto o di fatto, una rappresentanza nell'organo di amministrazione della società).

3. i membri rappresentati dal professionista nell'organo amministrativo della società o dell'entità interessata.

4. A titolo esemplificativo, si tratta di situazioni che potrebbero generare un conflitto di interessi:

a) essere coinvolti, personalmente o come membri della famiglia, in qualsiasi transazione o operazione economica in cui sia parte una qualsiasi società del Gruppo.

b) negoziare o stipulare contratti per conto di una qualsiasi società del Gruppo con persone fisiche legate al professionista o con persone giuridiche in cui il professionista o una persona legata al professionista ricopre una posizione dirigenziale, è un azionista o un amministratore significativo.

c) essere un azionista significativo, un amministratore, un direttore, ecc. di clienti, fornitori o concorrenti diretti o indiretti di una qualsiasi delle società del Gruppo.



5. Le decisioni professionali devono essere basate sul miglior interesse del Gruppo, in modo che non siano influenzate da relazioni personali o familiari o da altri interessi particolari dei professionisti del Gruppo.

6. In relazione ai potenziali conflitti di interesse, i professionisti del Gruppo devono osservare i seguenti principi generali di condotta:

a) Indipendenza: agire sempre con libertà di giudizio, con lealtà verso il Gruppo e i suoi azionisti e indipendentemente da interessi propri o esterni. Di conseguenza, si asterranno dal privilegiare i propri interessi a scapito di quelli del Gruppo.

b) Lealtà: astenersi dall'intervenire o influenzare l'adozione di decisioni che possono riguardare entità del Gruppo con le quali potrebbe esserci un conflitto di interessi, dal partecipare a riunioni in cui si discutono tali decisioni e dall'accedere a informazioni riservate che riguardano tale conflitto.

c) Divulgazione: divulgare i conflitti di interesse in cui sono coinvolti. A tal fine, l'esistenza o la potenziale esistenza di un conflitto di interessi deve essere comunicata per iscritto al superiore diretto (o, se le circostanze lo richiedono, all' Organismo di Vigilanza). Quest'ultimo dovrà informare, che istituirà e gestirà il registro corrispondente a questo tipo di situazione. Nella comunicazione, il professionista dovrà indicare:

- Se il conflitto di interessi riguarda lui/lei personalmente o attraverso una persona a lui/lei collegata, identificando tale persona, se del caso.
- La situazione che dà origine al conflitto di interessi, specificando, se del caso, lo scopo e i termini principali dell'operazione o della decisione proposta.
- L'importo approssimativo o la valutazione economica.
- Il reparto o la persona del Gruppo con cui sono stati avviati i contatti.

I suddetti principi generali di condotta dovranno essere osservati in particolare nei casi in cui la situazione di conflitto di interessi sia, o si possa ragionevolmente prevedere che sia, di natura tale da costituire un conflitto di interessi strutturale e permanente tra il professionista, o una persona ad esso collegata, e una qualsiasi delle società del Gruppo.

7. In nessun caso è possibile effettuare operazioni o attività all'interno del Gruppo che comportino o possano comportare un conflitto di interessi, salvo previa autorizzazione scritta del superiore diretto o, se le circostanze lo richiedono, all' Organismo di Vigilanza. Il professionista deve astenersi da qualsiasi azione al riguardo fino a quando la suddetta Direzione non avrà risposto alla sua richiesta.

Articolo 17. Opportunità commerciali

1. Gli investimenti o le transazioni che coinvolgono i beni e i servizi del Gruppo di cui il professionista



è venuto a conoscenza nel corso della sua attività professionale, qualora l'investimento o la transazione siano stati proposti al Gruppo o il Gruppo vi abbia interesse, saranno considerati opportunità commerciali.

2. Il professionista non può approfittare di opportunità commerciali a proprio vantaggio o a vantaggio della persona a lui associata, a meno che:

(a) è offerto in anticipo al Gruppo; e

(b) il Gruppo ha cessato di gestirlo senza l'influenza del professionista; oppure

(c) il Codice deontologico autorizza il professionista a sfruttare l'opportunità commerciale.

3. Un professionista non può utilizzare il nome della Società o delle società del Gruppo o invocare il proprio *status* di professionista per effettuare operazioni per conto proprio o di persone a lui collegate.

Articolo 18. Risorse e mezzi per lo sviluppo dell'attività professionale

1. Il Gruppo si impegna a mettere a disposizione dei propri professionisti le risorse e i mezzi necessari e adeguati allo sviluppo della loro attività professionale.

Fermo restando l'obbligo di rispettare le norme e le procedure specifiche del Gruppo in materia di risorse e mezzi, i Professionisti del Gruppo si impegnano a fare un uso responsabile delle risorse e dei mezzi messi a loro disposizione, utilizzandoli esclusivamente per attività professionali nell'interesse del Gruppo, in modo che tali risorse e mezzi non vengano mai utilizzati o applicati per scopi privati. I professionisti del Gruppo devono evitare qualsiasi pratica, in particolare le attività e le spese superflue.

3. Il Gruppo detiene la proprietà e i diritti di utilizzo e sfruttamento del software e dei sistemi informatici, delle attrezzature, dei manuali, dei video, dei progetti, degli studi, delle relazioni e di altre opere e diritti creati, sviluppati, perfezionati o utilizzati dai suoi professionisti nel corso del loro lavoro o sulla base delle strutture informatiche del Gruppo.

I professionisti devono rispettare il principio di riservatezza sulle caratteristiche dei diritti, delle licenze, dei programmi, dei sistemi e del know-how tecnologico in genere, la cui titolarità o i cui diritti di sfruttamento o di utilizzo corrispondono al Gruppo. Qualsiasi informazione o divulgazione relativa ai sistemi informatici del Gruppo deve essere preventivamente autorizzata dall'Organismo di Vigilanza.

L'utilizzo delle apparecchiature, dei sistemi e dei software messi a disposizione dal Gruppo ai professionisti per lo svolgimento del loro lavoro, compresa la possibilità di accedere e operare su Internet, deve rispettare criteri di sicurezza ed efficienza, escludendo qualsiasi utilizzo, azione o funzione informatica illecita, contraria alle regole o alle istruzioni del Gruppo.

I professionisti non devono sfruttare, riprodurre, replicare o trasferire i sistemi e le applicazioni informatiche del Gruppo per scopi estranei al Gruppo. Allo stesso modo, i Professionisti non dovranno installare o utilizzare sulle apparecchiature informatiche fornite dal Gruppo software o applicazioni il



cui uso sia illegale o che possano danneggiare i sistemi o ledere l'immagine o gli interessi del Gruppo, dei clienti o di terzi.

Articolo 19. Informazioni riservate e confidenziali

1. Le informazioni non pubbliche di proprietà del Gruppo sono generalmente considerate informazioni riservate e confidenziali e sono soggette al segreto professionale, e il loro contenuto non può essere divulgato a terzi, se non con l'espressa autorizzazione dell'organo del Gruppo competente in ciascun caso o se non richiesto dalla legge, da un'ordinanza del tribunale o da un'autorità amministrativa.
2. È responsabilità del Gruppo e di tutti i suoi professionisti implementare misure e procedure di sicurezza sufficienti a proteggere le informazioni riservate e proprietarie registrate su supporti fisici o elettronici da qualsiasi rischio interno o esterno di accesso non autorizzato, manipolazione o distruzione, sia intenzionale che accidentale. A tal fine, i professionisti del Gruppo manterranno riservato il contenuto del loro lavoro nei rapporti con i terzi.
3. La divulgazione di informazioni riservate e proprietarie e l'utilizzo di informazioni riservate e proprietarie per scopi privati contravviene al presente Codice etico.
4. Qualsiasi ragionevole indizio di fuga di informazioni riservate e proprietarie e di uso privato delle stesse deve essere segnalato da chi ne viene a conoscenza al proprio superiore diretto o, se le circostanze lo richiedono, all' Organismo di Vigilanza.
5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o professionale, le informazioni riservate e confidenziali saranno restituite dal professionista al Gruppo, compresi i documenti e i supporti o dispositivi di archiviazione, nonché le informazioni memorizzate nel suo terminale informatico, fermo restando l'obbligo di riservatezza del professionista.

Articolo 20. Informazioni privilegiate

Per informazioni privilegiate si intendono tutte le informazioni specifiche sulla Società o sul Gruppo che non sono pubbliche e che, se lo fossero o fossero state rese pubbliche, potrebbero influenzare o avrebbero influenzato in misura apprezzabile il prezzo delle azioni della Società o di altri valori mobiliari emessi da società del Gruppo o di strumenti finanziari collegati.

2. I professionisti che hanno accesso a qualsiasi Informazione Privilegiata del Gruppo non devono, né per conto proprio né per conto di altri, direttamente o tramite terzi, tenere alcuno dei seguenti comportamenti:

(a) preparare o effettuare qualsiasi tipo di operazione sulle azioni o altri valori mobiliari del Gruppo a cui si riferiscono le informazioni.

(b) comunicare tali informazioni a terzi, se non nel normale svolgimento del proprio lavoro.



(c) raccomandare a terzi l'acquisto o la cessione di titoli o strumenti finanziari o indurre altri ad acquistare o cedere tali titoli o strumenti finanziari sulla base di tali informazioni privilegiate.

3. I divieti di cui alla sezione precedente si applicano a qualsiasi professionista in possesso di informazioni privilegiate. Esse si applicano anche a tutte le informazioni relative ad altre società che emettono titoli quotati in borsa che possono essere considerate informazioni privilegiate e alle quali il professionista ha avuto accesso nel corso del suo lavoro o della sua posizione nel Gruppo.

4. Quanto sopra non pregiudica l'applicazione del Codice interno di condotta per i mercati mobiliari ai professionisti che ne sono soggetti.

Articolo 21. Attività esterne

1. I Professionisti devono dedicare al Gruppo tutta la capacità professionale e l'impegno personale necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

2. Il Gruppo rispetta lo svolgimento di attività sociali e pubbliche da parte dei suoi professionisti, purché non interferiscano con il loro lavoro nel Gruppo. I professionisti non possono pubblicare o rilasciare opinioni personali a nome di Clinica Baviera.

3. Il collegamento, l'adesione o la collaborazione dei professionisti con partiti politici o con altri tipi di enti, istituzioni o associazioni con finalità pubbliche deve avvenire in modo da rendere evidente la loro natura personale, evitando così qualsiasi rapporto con il Gruppo.

V. ELABORAZIONE DEI DATI

Articolo 22. Codici di accesso

È vietato comunicare l'ID utente e la password a un'altra persona, purché non siano forniti da un superiore gerarchico che li abbia richiesti per motivi professionali. Se l'utente sospetta che un'altra persona sia a conoscenza dei suoi dati di identificazione e di accesso, deve informare al più presto il responsabile del sistema, in modo che possa essere assegnata una nuova password di accesso.

Articolo 23. Attrezzature informatiche

Il Gruppo mette a disposizione di tutti i suoi professionisti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione necessarie per svolgere le proprie mansioni nel modo più efficiente possibile. In questo contesto, la posta elettronica e Internet sono una risorsa tecnologica molto importante, con un livello di utilizzo molto elevato da parte di tutti i professionisti del Gruppo.

L'utente è tenuto a utilizzare le apparecchiature e i sistemi del Gruppo e i suoi dati senza intraprendere attività che possano essere considerate illecite, illegali o immorali.

Il rispetto delle norme e delle politiche di sicurezza e l'utilizzo delle risorse informatiche del Gruppo



sono obbligatori. A tal fine, il Gruppo può effettuare i controlli necessari. La rete aziendale, i dispositivi elettronici forniti dal Gruppo e, in generale, il sistema informatico utilizzato da ciascun utente sono di proprietà del Gruppo Baviera.

L'uso di queste tecnologie offre molti vantaggi per le pratiche commerciali ma, allo stesso tempo, introduce nuovi rischi di virus informatici, riservatezza delle informazioni o abuso delle politiche sulla privacy. Il Codice stabilisce nei seguenti articoli le pratiche e l'uso della posta elettronica aziendale e dell'accesso a Internet per garantire un uso efficace e sicuro di queste tecnologie.

Articolo 24. Utilizzo della posta elettronica

Il sistema informatico e i terminali utilizzati da ciascun utente per l'invio di e-mail sono di proprietà del Gruppo.

La posta elettronica è considerata sia interna, tra terminali della rete aziendale, sia esterna, indirizzata o proveniente da altre reti pubbliche o private e, in particolare, da Internet.

È severamente vietato l'uso della posta elettronica di proprietà del Gruppo per scopi personali o privati.

Il Gruppo utilizza i mezzi tecnici a sua disposizione per ridurre al minimo i rischi legati all'uso della posta elettronica o di Internet. Tuttavia, la collaborazione degli utenti - in termini di comportamento e di linee guida d'uso - è essenziale per salvaguardare i valori, la professionalità e l'etica dell'organizzazione.

Si dichiara espressamente l'insicurezza della posta elettronica su Internet, in quanto i messaggi possono essere soggetti a falsificazione e impersonificazione. Ogni utente, quando utilizza la posta elettronica, deve rispettare almeno le seguenti misure:

- L'utente dovrà utilizzare, quando e dove possibile, metodi di crittografia e meccanismi di autenticazione affidabili quando trasmette informazioni contenenti dati personali via e-mail, soprattutto se si tratta di dati sensibili.
- Effettuare sempre il logout da ogni programma di posta elettronica al termine del suo utilizzo. In questo modo, è possibile impedire a intrusi indesiderati di accedere all'account di ciascun utente.
- Non rispondere a messaggi non richiesti o ad altri messaggi offensivi o molesti. Rispondendo confermate che il vostro indirizzo e-mail è attivo e che potreste ricevere costantemente e-mail non richieste.
- È assolutamente vietato l'invio di e-mail in massa (spam) o a scopo commerciale o pubblicitario, all'insaputa degli interessati.



- Intercettare la posta elettronica di altri utenti nel tentativo di leggerla, cancellarla, copiarla o modificarla. Questa attività può costituire il reato di intercettazione di telecomunicazioni, come definito dall'articolo 617 quater del codice penale.

È responsabilità dell'utente mantenere il database della posta del server, eliminando la posta vecchia e non essenziale.

I dispositivi wireless che possono essere collegati alla rete del Gruppo e che consentono la navigazione in Internet o lo scambio di e-mail possono causare un problema di sicurezza per la rete, se utilizzati in modo improprio. Questi dispositivi possono diventare un punto di accesso non autorizzato o lasciare informazioni sensibili non protette. Pertanto, tutti questi dispositivi devono essere conformi alle regole di autenticazione e di accesso appropriate. Prima dell'uso è necessario consultare il reparto IT

Qualsiasi file introdotto nella rete aziendale o nel terminale dell'utente attraverso messaggi di posta elettronica provenienti da reti esterne deve rispettare i requisiti stabiliti nel presente regolamento e, in particolare, quelli relativi alla proprietà intellettuale e industriale e al controllo dei virus.

In tutte le e-mail, così come in tutte le altre comunicazioni telefoniche e scritte, devono essere utilizzati un linguaggio e un tono corretti e appropriati.

Per motivi di sicurezza, il materiale considerato "sensibile" o "confidenziale" non deve essere inviato via Internet, a meno che non sia stato concordato, nel qual caso si raccomanda di proteggere il file utilizzando, ad esempio, un file Acrobat protetto da password. Va ricordato che:

- La crittografia Microsoft va persa non appena un messaggio viene diffuso su internet
- I messaggi che escono dalla rete del Gruppo possono essere intercettati e letti da altri utenti della rete.

Il Gruppo si riserva il diritto di esaminare, i messaggi di posta elettronica degli utenti della rete aziendale, al fine di verificare l'osservanza di queste regole e di prevenire attività che possano danneggiare il Gruppo come parte responsabile. Tale potere di revisione dei messaggi di posta elettronica sarà svolto nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie spettanti agli utenti del sistema.

Articolo 25. Accesso a Internet

L'uso del sistema informatico del Gruppo per accedere a reti pubbliche come Internet deve essere limitato esclusivamente a questioni direttamente connesse all'attività del Gruppo Baviera e alle mansioni dell'utente. Non è pertanto consentito l'uso del sistema informatico del Gruppo per scopi personali o privati. È responsabilità del dipendente disconnettersi da Internet quando si allontana dalla postazione di lavoro e soprattutto quando vi accedete da una connessione remota.

L'accesso a siti web, newsgroup, mailing list e altre fonti di informazione è limitato a questioni strettamente e direttamente connesse alle mansioni svolte da ciascun dipendente all'interno della



Società.

Per evitare intrusioni non autorizzate, è necessario utilizzare il software del browser più aggiornato e attivare le opzioni che informano dell'esistenza di meccanismi esterni finalizzati alla raccolta illegale e non consensuale di dati. Tuttavia, per evitare incompatibilità nel sistema, sarà necessario consultare il reparto sistemi prima di aggiornare o installare qualsiasi tipo di software o applicazione non autorizzata.

È severamente vietato introdurre, scaricare da Internet, riprodurre, utilizzare o distribuire programmi informatici senza l'espressa autorizzazione del reparto sistemi.

Qualsiasi file introdotto nella rete aziendale o nel terminale dell'utente da Internet deve rispettare i requisiti stabiliti dal presente regolamento e, in particolare, quelli relativi alla proprietà intellettuale e industriale e al controllo dei virus.

Non è consentito visitare siti o pagine web contenenti informazioni riprovevoli dal punto di vista etico, sociale o lavorativo ed è vietato scaricare immagini, video o file con contenuti offensivi o inappropriati che vanno contro questo codice.

Il Gruppo si riserva il diritto di monitorare e controllare, qualsiasi sessione di accesso a Internet avviata da un utente del sistema nell'arco della giornata lavorativa del dipendente.

Articolo 26. Proprietà intellettuale

È severamente vietato l'uso di programmi informatici senza la relativa licenza, nonché l'uso, la riproduzione, il trasferimento, la trasformazione o la comunicazione pubblica di qualsiasi tipo di opera o invenzione protetta dalla proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 27. Usi vietati del computer

Le seguenti attività sono espressamente vietate:

- tentare di decifrare chiavi, sistemi o algoritmi di crittografia e qualsiasi altro elemento di sicurezza coinvolto nei processi telematici del Gruppo.
- Distruggere, alterare, disattivare o danneggiare in qualsiasi altro modo dati, programmi o documenti elettronici del Gruppo o di terzi.
- ostacolare volontariamente l'accesso di altri utenti alla rete attraverso il consumo massiccio delle risorse informatiche e telematiche della Società, nonché compiere azioni che danneggino, interrompano o generino errori in tali sistemi.
- L'invio di comunicazioni pubblicitarie o promozionali tramite e-mail o altri mezzi di comunicazione elettronica equivalenti, su scala massiccia o per scopi commerciali o pubblicitari senza la preventiva richiesta o il consenso del destinatario (Spam).
- Tentare di leggere, cancellare, copiare o modificare i messaggi di posta elettronica o i file di



altri utenti.

- Utilizzare il sistema per tentare di accedere ad aree riservate dei sistemi informatici.
- Tentativo di aumentare il livello di privilegio di un utente sul sistema.
- Introdurre volontariamente programmi, virus, macro, applet, controlli ActiveX o qualsiasi altro dispositivo logico o sequenza di caratteri che provochi o possa provocare qualsiasi tipo di alterazione alle apparecchiature e ai sistemi informatici. L'utente è tenuto a utilizzare i programmi antivirus e i loro aggiornamenti per impedire l'ingresso nel sistema di qualsiasi elemento destinato a distruggere o danneggiare i dati informatici.
- Introdurre, scaricare da Internet, riprodurre, utilizzare o distribuire programmi informatici non espressamente autorizzati dal Gruppo, o qualsiasi altro tipo di opera o materiale i cui diritti di proprietà intellettuale o industriale appartengono a terzi, quando non si è autorizzati a farlo.
- Installare copie illegali di qualsiasi software, compresi quelli standardizzati.
- Eliminare il software installato legalmente.
- Utilizzare le risorse telematiche del Gruppo per attività non direttamente connesse al lavoro dell'utente durante l'orario di lavoro. Le risorse informatiche e di comunicazione, e in particolare la posta elettronica e Internet, devono essere utilizzate solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle mansioni professionali dei dipendenti, e il loro utilizzo può essere soggetto a controlli o verifiche in qualsiasi momento, allo scopo di indagare su eventuali irregolarità, pratiche o violazioni:
 - Irregolarità nella rendicontazione finanziaria e contabile
 - Irregolarità in ambito fiscale e previdenziale.
 - Violazioni del codice etico dell'azienda
 - Pratiche di concorrenza sleale
 - Corruzione, concussione, truffa, conflitto di interessi
 - Frode, falsificazione di documenti
 - Pagamenti illegali, riciclaggio di denaro
 - Non conformità alle normative ambientali
 - Molestie sul posto di lavoro
 - Pratiche di lavoro scorrette
 - Pratiche anti-mercato e anti-consumatore
 - Violazioni relative ai titoli
 - Violazioni relative ai fornitori.
 - Violazioni dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.
 - Violazioni relative alla protezione dei dati personali.
 - Appropriazione indebita e distrazione di risorse.
 - Sicurezza delle informazioni, uso non autorizzato delle informazioni aziendali, dei clienti o dei fornitori.



- Violazione delle procedure aziendali, dei regolamenti interni e dei controlli stabiliti.
- Atti punibili ai sensi del sistema disciplinare aziendale

Articolo 28. Incidenti

Tutti i professionisti del Gruppo hanno l'obbligo di notificare al responsabile dei sistemi informatici qualsiasi incidente che si verifichi nei sistemi informativi a cui hanno accesso.

Articolo 29. Uso di computer portatili

Agli utenti è vietato utilizzare computer portatili per archiviare file contenenti dati personali sul disco rigido senza chiavi di sicurezza.

VI. L'AMBIENTE DI GRUPPO

Articolo 30. Pazienti

1. Il Gruppo si impegna a fornire una qualità di prodotti e servizi conforme agli standard e ai requisiti di qualità stabiliti per legge.

Il Gruppo deve competere sul mercato sulla base dei meriti dei suoi prodotti e servizi. Le attività di marketing e di vendita devono basarsi sulla qualità superiore dei prodotti e dei servizi offerti dal Gruppo.

2. Il Gruppo garantisce la riservatezza dei dati dei propri pazienti, impegnandosi a non divulgarli a terzi, se non con il consenso del paziente o per obbligo di legge, o in conformità a sentenze giudiziarie o amministrative.

La raccolta, l'uso e l'elaborazione dei dati personali dei pazienti devono avvenire in modo da garantire il diritto alla privacy e il rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali.

I professionisti del Gruppo che, per la loro attività, hanno accesso ai dati personali dei pazienti, devono mantenerne la riservatezza e rispettare le disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati personali, per quanto applicabili.

3. I consensi informati, i referti medici e qualsiasi altro documento fornito ai pazienti devono essere redatti in modo semplice e chiaro. Nei rapporti con i pazienti si deve promuovere la trasparenza e fornire informazioni sulle varie alternative disponibili, in particolare per quanto riguarda i servizi, i prodotti e le tariffe.

Articolo 31. Fornitori e prestatori

1. Il Gruppo adegua i processi di selezione dei fornitori e dei prestatori a criteri di obiettività e



imparzialità ed evita qualsiasi conflitto di interesse o favoritismo nella loro selezione; a tal fine, dispone di una politica di selezione dei fornitori.

2. I prezzi e le informazioni presentate da fornitori e prestatori nell'ambito di una procedura di selezione saranno trattati in modo confidenziale e non saranno divulgati a terzi se non con il consenso delle parti interessate o per legge, o in conformità a decisioni giudiziarie o amministrative.

I professionisti del Gruppo che, a causa della loro attività, hanno accesso ai dati personali di fornitori e prestatori, devono mantenere la riservatezza di tali dati e rispettare le disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati personali, per quanto applicabile.

Le informazioni fornite dai professionisti del Gruppo a fornitori e prestatori devono essere veritiere e non fuorvianti.

Articolo 32. Rapporti con i pazienti e i fornitori

1. I professionisti devono evitare qualsiasi tipo di interferenza o influenza da parte di pazienti e fornitori che possa alterare la loro imparzialità e obiettività professionale. Questo obbligo si applica in particolare ai professionisti che devono prendere decisioni sull'acquisto di forniture e servizi e a coloro che decidono i termini finanziari delle transazioni con i clienti.

2. I professionisti non possono ricevere alcun tipo di compenso da pazienti o fornitori, né, in generale, accettare alcun tipo di remunerazione esterna per servizi derivanti dalla propria attività all'interno del Gruppo.

3. Nei rapporti con i pazienti o con i fornitori, devono essere applicate in ogni caso le regole di trasparenza, informazione e tutela, nonché i diritti riconosciuti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, sui servizi della società dell'informazione e da altre disposizioni applicabili.

Articolo 33. Concorrenti

Il Gruppo si impegna a competere in modo leale sui mercati e a non fare pubblicità ingannevole o denigratoria nei confronti dei concorrenti o di terzi.

L'acquisizione di informazioni da parte di terzi, comprese le informazioni sui concorrenti, deve avvenire in modo lecito.

Il Gruppo si impegna a promuovere la libera concorrenza a vantaggio dei consumatori e degli utenti. Il Gruppo rispetterà la normativa antitrust, evitando qualsiasi comportamento che costituisca o possa costituire collusione, abuso o restrizione della concorrenza.

Articolo 34. Società

1. **Rapporti con Autorità e Pubbliche Amministrazioni** I rapporti con le autorità, gli organismi di regolamentazione e le amministrazioni pubbliche si basano sui principi di cooperazione,

correttezza e trasparenza. Il Gruppo si attiene alle delibere e alle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, fatti salvi gli eventuali ricorsi quando ritenuti non conformi alla legge. Tutti i professionisti devono adottare comportamenti etici e trasparenti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e si astengono dal versare contributi, a spese del Gruppo, a partiti politici, autorità, organizzazioni o istituzioni pubbliche. Al fine di valutare eventuali situazioni di incompatibilità, il superiore diretto o l'Organismo di Vigilanza devono essere informati prima dell'accettazione di incarichi o cariche pubbliche.

2. **Trasparenza e correttezza delle informazioni economico-finanziarie** Le informazioni economico-finanziarie e non finanziarie del Gruppo devono rappresentare in modo **veritiero, completo e accurato** la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nel rispetto dei principi contabili applicabili e delle normative vigenti.

È fatto divieto a tutti i professionisti di:

- alterare, occultare o falsificare dati, registrazioni o documenti;
 - presentare informazioni in modo fuorviante o incompleto;
 - creare o utilizzare **fondi occulti**, contabilità parallele o qualsiasi sistema volto a eludere i controlli;
 - registrare operazioni inesistenti o omettere la registrazione di operazioni reali;
 - utilizzare risorse aziendali per finalità non autorizzate o non documentate.
3. **Registrazioni contabili, tracciabilità e conservazione documentale** Ogni operazione deve essere:
 - **registrata tempestivamente**, in modo corretto e completo;
 - **supportata da adeguata documentazione**, verificabile e conservata secondo le procedure interne;
 - **tracciabile**, in modo da consentire la ricostruzione del processo decisionale e autorizzativo;
 - conforme ai poteri di firma e ai livelli autorizzativi previsti.

La documentazione contabile e amministrativa deve essere conservata secondo la normativa vigente e resa disponibile, quando richiesto, agli organi di controllo interni ed esterni.

4. **Prevenzione dei reati societari e tributari** Il Gruppo adotta misure organizzative e di controllo per prevenire la commissione di reati societari e tributari rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - false comunicazioni sociali;
 - ostacolo alle funzioni di vigilanza;
 - indebita restituzione dei conferimenti o illegale ripartizione di utili;
 - emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;
 - dichiarazioni fiscali fraudolente o infedeli.

Tutti i professionisti sono tenuti a collaborare con trasparenza con gli organi di controllo, interni ed esterni, e con l'Organismo di Vigilanza.

Articolo 35. Azionisti della capogruppo

Il Gruppo esprime l'intenzione di creare valore in modo continuo e sostenibile per i propri azionisti e metterà permanentemente a loro disposizione quei canali di comunicazione e consultazione che



forniranno loro informazioni adeguate, utili e complete sull'evoluzione del Gruppo, nel quadro della Politica Aziendale sulle Relazioni con gli Azionisti e del principio di parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche.

VII. DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 36. Immagine e reputazione aziendale

Il Gruppo considera l'immagine e la reputazione aziendale come uno dei suoi beni più preziosi per preservare la fiducia di azionisti, pazienti, clienti, professionisti, fornitori, autorità e del Gruppo in generale.

Tutti i professionisti devono prestare la massima attenzione a preservare l'immagine e la reputazione dell'azienda in tutte le loro azioni professionali.

I professionisti devono prestare particolare attenzione a qualsiasi intervento pubblico, e devono avere l'autorizzazione necessaria per parlare con i media, partecipare a conferenze o seminari professionali e a qualsiasi altro evento che possa avere una diffusione pubblica, purché appaiano come professionisti del Gruppo.

Articolo 37. Comunicazione, diffusione e valutazione

Il Codice sarà comunicato e diffuso tra i professionisti del Gruppo attraverso le seguenti modalità:

- per i dipendenti attraverso il portale Zucchetti;
- per i collaboratori e fornitori attraverso la pubblicazione sul sito web della Società

Articolo 38. Garantire il rispetto del Codice di condotta

Il Gruppo garantirà l'applicazione coerente del Codice. I soggetti che violano il Codice, indipendentemente dalla loro posizione o dal loro status, possono essere soggetti ad azioni disciplinari, fino alla cessazione del rapporto di lavoro o di affari.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di comportamenti che possono comportare azioni da parte del Gruppo:

- Violazione delle leggi o delle regole del Gruppo.
- Indurre o incoraggiare altri a infrangere le leggi o le regole del Gruppo.
- Non segnalare violazioni note o sospette di leggi o regole del Gruppo.
- Interferenza o mancata collaborazione con un'indagine.
- Le ritorsioni nei confronti di terzi che segnalano problemi o non conformità.



Occorre inoltre tenere presente che le violazioni delle leggi o delle regole del gruppo possono dar luogo ad azioni legali, comprese sanzioni e altre misure penali.

Articolo 39. Regime disciplinare

1. Il Gruppo svilupperà le misure necessarie per un'efficace attuazione del Codice.
2. Nessuno, a prescindere dal livello o dalla posizione, è autorizzato a chiedere a un professionista di compiere un atto illegale o contrario al presente Codice. A sua volta, nessun professionista può giustificare una condotta scorretta, illegale o contraria al presente codice sulla base di un ordine di un superiore.
3. In caso di ragionevoli indizi di commissione di irregolarità o di atti contrari alla legge o alle regole di condotta del Codice, tali pratiche devono essere segnalate attraverso la procedura e il canale di whistleblowing stabiliti dal Gruppo.
4. L'identità della persona che segnala un illecito deve essere trattata come un'informazione riservata. Il Gruppo si impegna a non adottare alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti dei professionisti che hanno segnalato un illecito.
5. Qualora si accerti che un professionista del Gruppo abbia svolto attività contrarie alle disposizioni di legge o del presente codice, si applicheranno le misure disciplinari in conformità al sistema di scorrettezze e sanzioni previsto dal contratto collettivo di lavoro della Società e dalla legislazione del lavoro applicabile.

Articolo 40. Segnalazioni e tutela del segnalante (Whistleblowing)

La Società adotta un sistema di segnalazione conforme al D.lgs. 24/2023, finalizzato a favorire la denuncia di comportamenti illeciti o non conformi al Codice Etico, al Modello 231 o alle normative applicabili. Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i canali dedicati (software Centinela), che garantiscono riservatezza e protezione dell'identità del segnalante.

La Società assicura la tutela da qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi segnala in buona fede e gestisce le segnalazioni tramite soggetti competenti e imparziali, nel rispetto dei principi di riservatezza, correttezza e tempestività.

Tutti i destinatari del Codice sono tenuti a utilizzare i canali di segnalazione in modo responsabile e a contribuire alla prevenzione di comportamenti illeciti o non etici.

Articolo 41. Sistema disciplinare

Il rispetto del presente Codice Etico costituisce parte integrante degli obblighi contrattuali dei destinatari. La violazione dei suoi principi rappresenta un comportamento contrario ai doveri di correttezza e lealtà e può comportare l'applicazione delle misure disciplinari previste dalla normativa



e dai contratti applicabili.

La Società adotta un sistema disciplinare conforme al D.Lgs. 231/2001, fondato sui principi di legalità, proporzionalità, tempestività e parità di trattamento. Le sanzioni sono applicate in relazione alla gravità della violazione e alla posizione del soggetto coinvolto, siano essi dipendenti, dirigenti, collaboratori o partner contrattuali. A titolo esemplificativo, sono considerate violazioni: l'inosservanza dei principi del Codice Etico, l'ostacolo alle attività di controllo, la mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, la violazione delle procedure interne o dei presidi previsti dal Modello 231.

In funzione della gravità dell'infrazione, possono essere applicati richiami, sanzioni disciplinari previste dal CCNL, sospensioni, risoluzione del rapporto o, per collaboratori e partner contrattuali, la sospensione o cessazione del rapporto e il risarcimento di eventuali danni.

Le violazioni devono essere comunicate attraverso i canali dedicati. L'Organismo di Vigilanza valuta le informazioni rilevanti e trasmette agli organi competenti gli esiti delle verifiche per l'adozione delle misure disciplinari.

Articolo 42. Aggiornamento

Il Codice sarà rivisto e aggiornato periodicamente, nonché in risposta ai suggerimenti e alle proposte dei professionisti del Gruppo e dell'OdV.

Articolo 43. Accettazione

I professionisti del Gruppo con l'assunzione del loro impiego o incarico accettano l'intero contenuto del Codice e, in particolare, la visione, i valori e le regole di condotta in esso contenuti.

Articolo 44. Approvazione Codice Etico

Il presente Codice è stato approvato dall' Amministratore Unico della Società con determina del 20.02.2020 ed è soggetto a periodiche revisioni.

La Società assicura che tutti i dipendenti siano a conoscenza dell'esistenza del Codice.